

Città di Manfredonia

(Provincia di Foggia)

CONTRATTO DI SERVIZIO

N. \_\_\_\_\_ Repertorio

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_ del mese di agosto, nella Residenza Municipale, sita in Manfredonia, Piazza del Popolo n.8,

TRA

l'ing. Antonello Antonicelli, nato a Bari il 13.07.1974, Dirigente del 6° Settore "Urbanistica e Sviluppo Sostenibile" del Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Manfredonia (C.F. 83000290714), giusta art. 107, comma 3, lett. C) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 20 del vigente regolamento dei contratti, nonché delle disposizioni sindacali nn. 12 dell'08.06.2018 e 13 del 21.06.2018;

E

Il dott. Fabio Diomede, nato a Triggiano (BA) il 15.05.1980, Codice Fiscale: DMDFBA80E15L425E, il quale dichiara di agire in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell'Azienda Servizi Ecologici S.p.A., con sede in Manfredonia alla insula 48/49 zona P.I.P. s.n. località Pariti di Caniglia, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02409320716, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Azienda".

**PREMESSO CHE:**

-questo Ente, in data 31/12/2002 stipulava con l'ex Azienda Speciale Ecologia (A.S.E.) di Manfredonia il contratto n. 4994 di Rep. per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2007 per l'affidamento sia dei servizi di Igiene

Urbana, individuati a suo tempo con riferimento al disposto di cui al comma 2, dell'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 5/2/1997, sia quelli complementari così come specificati nell'art. 3 del predetto contratto di servizio;

-con deliberazione di C.C. n. 44 del 03.04.2003 si approvava la trasformazione dell'Azienda Speciale Ecologica di Manfredonia in Società per Azioni;

-con deliberazione di C.C. n. 120 del 06.12.2004, preso atto della riforma del diritto societario, in vigore dal 01.01.2004, si approvava il nuovo statuto della sopracitata Società, con affidamento dei servizi in argomento "in house", ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003;

-con deliberazione di G.C. n. 621 del 28.12.2006, si stabiliva di prorogare all'ASE S.p.A. di Manfredonia, l'affidamento dei servizi di Igiene Urbana e collaterali per ulteriori anni 9 (nove) e quindi, fino al 31.12.2016, alle stesse modalità e condizioni previste nel contratto n. 4994 dei Rep del 31.12.2002, con l'aggiunta degli Art. 28 (Strumenti programmatici) e Art. 29 (Affidamenti in house);

-in data 29.12.2006 veniva stipulato il contratto Repertorio n. 6185 per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e collaterali per ulteriori nove anni e, quindi, fino al 31.12.2016;

-con deliberazione di G. C. n. 99 del 22.06.2017 si stabiliva di prorogare il contratto sottoscritto tra Comune di Manfredonia ed ASE S.p.A. in data 29.12.2006, rep. n.6185 e successiva proroga, fino al 31.12.17;

-con la predetta deliberazione si è stabilito, altresì, che il contratto debba intendersi conformato alle modalità di raccolta porta a porta introdotte con le

Ordinanze Sindacali nn.11, 12, 14, 27, 39 e 55 del 2016 e 2,15,24 del 2017;

-con contratto n.10307, in esecuzione della deliberazione di G.C. n.213 del 29.12.2017 e della Determinazione Dirigenziale n.120 del 30.01.2018, il contratto n.4994 del 31.12.2002 e successive proroghe, è stato prorogato fino al 30.06.2018, nelle more dell'avvio del servizio unitario ARO 1/FG.

**ATTESO CHE:**

- la Regione Puglia, con l.r. n.24/12 “rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, ha disciplinato la governance del ciclo dei rifiuti. In particolare, detta norma, prevede che gli enti locali facenti parte dell'Area omogenea (Ambiti Territoriali Ottimali – ARO) provvedano all'affidamento dell'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in forma unitaria (art.14);

- l'art.14, comma 1, lettera b, della l.r. 20/16, che ha modificato la l.r. 24/12, ha disposto che, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata nel caso di avvio del servizio unitario;

-il Comune di Manfredonia fa parte dell'ARO FG1;

-con deliberazione di giunta n.382 del 24.03.17 la Regione Puglia ha attivato, ai sensi dell'art.200 comma 4 del d.lgs. n.152/06 e della l.r. 24/12 come modificata dalla l.r. 20/16, i poteri sostitutivi nei confronti dell'ARO FG1 nominando quale Commissario ad acta il Commissario dell'Agenzia regionale Rifiuti, avv. Grandaliano;

-con decreto del commissario ad acta dell'ARO FG1 n.46 del 22.05.17 è stato conferito incarico ad A.S.E. Spa di predisporre la progettazione esecutiva

del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per tutti i Comuni dell'ARO alla luce del piano unitario redatto da CONAI, concedendo il termine di 60 giorni per il completamento di detta attività;

-l'A.S.E. Spa ha provveduto alla redazione del Piano esecutivo dei servizi unitari per l'ARO FG1, discusso nel corso di incontri tenutisi presso la sede dell'AGER con tutti i Comuni facenti parte dell'ARO FG1;

-detto piano è stato ritenuto condivisibile, sotto il profilo tecnico, da parte dei rappresentanti dei Comuni facenti parte dell'ARO FG1 (Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste e Zapponeta) ed è stato licenziato conclusivamente nel corso dell'incontro del 18.04.18;

-con nota prot. n.19471 del 06.06.18, trasmessa al sub-commissario regionale ed inviata a tutti i Comuni dell'ARO, il Dirigente dell'ARO ha relazionato al Commissario regionale in ordine alle attività poste in essere ed alle criticità riscontrate evidenziando, in particolare e per quanto qui di interesse, l'impossibilità di procedere con le successive fasi necessarie per il perfezionamento dell'affidamento del servizio unitario in assenza degli atti deliberativi da parte delle Autorità competenti in ordine all'ingresso nel capitale sociale dell'A.S.E. Spa. Tanto in considerazione del fatto che, ad oggi, solo i Comuni di Vieste e Zapponeta hanno deliberato la piena partecipazione in A.S.E. Spa;

-tale circostanza non consente, allo stato, di avere elementi di certezza in ordine alla concreta possibilità di definire, in tempi certi, il procedimento di affidamento del servizio unitario di ARO, così come ordinariamente previsto dall'ordinamento vigente.

Con deliberazione di G. C. n. 159 del 21.06.2018 si è espresso atto di indi-

rizzo di:

- superare l'attuale regime di prorogatio e provvedere, tempestivamente e nelle more dell'affidamento del servizio unitario di ARO da parte del commissario regionale, ad affidare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per un periodo di 2 (due) anni, come previsto dall'art.14, comma 1, lettera b, della l.r. 20/16;

- dare mandato al dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile di redigere la Relazione ex art 34 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 ai fini dell'affidamento in house del servizio alla società partecipata, nonché lo schema di contratto di servizio ed il disciplinare da sottoporre all'Approvazione del Consiglio Comunale e nel contempo assicurare la continuità del servizio di igiene urbana;

-di assicurare nell'immediato la continuità del servizio di igiene urbana attraverso la proroga del contratto, sottoscritto tra il Comune di Manfredonia ed ASE SpA, fino al 31.12.2018, alle stesse modalità e condizioni previste dal contratto Rep. n.4994/2002 e Rep. n. 10185 del 03/07/2017, e relative proroghe.

- l'efficacia di tale proroga cesserà di produrre effetti con la stipula di un nuovo contratto ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'affidamento in house del servizio alla società partecipata ASE SpA per un periodo di anni 2 (due).

In ogni caso con l'avvio del servizio unitario per l'ARO FG1, il contratto in oggetto si riterrà risolto senza alcuna pretesa da parte di ASE SpA.

- in attuazione dell'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con la succitata delibera n.159 del 21.06.2018, il Dirigente del 6° Settore, con pro-

pria determinazione n..... del ....., ha predisposto gli atti gestionali e lo schema del presente contratto di proroga;

-la spesa relativa al periodo di sei mesi di proroga, dal 01.07.2018 al 31.12.2018, è di € 4.125.000,00 - di cui € 3.524,950,00 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto ed € 600.050,00 per oneri e proventi per il trattamento/smaltimento dei rifiuti - e trova copertura nei capitoli del bilancio di previsione anno 2018, rispettivamente al Cap. P.E.G. 4760 e al Cap. P.E.G. 4772, ed è esigibile in tale anno.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra specificate si conviene e si stipula quanto segue.

#### Art.1 - Premessa

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art.2 – Oggetto del Contratto

Il contratto di servizio Rep. n. 4994 del 31/12/2002 e successive proroghe, stipulato con l'Azienda Servizi Ecologici S.p.A. (ASE) per l'affidamento dei servizi di Igiene Urbana e collaterali, è prorogato dal 01.07.2018 al 31.12.2018, alle stesse modalità e condizioni previste nel contratto principale e relative proroghe, e con le modalità di pagamento e le modalità di raccolta dei rifiuti porta a porta attivata nel corso del 2016, stabilite nel contratto Rep. n. 10185 del 03/07/2017;

#### ART. 3 – Condizioni risolutive

Il presente contratto sarà risolto e si procederà alla stipula di un nuovo contratto, ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'affidamento in house per anni due, del succitato servizio di igiene urba-

na servizio, come precisato in premessa.

In caso di avvio del servizio unitario per l'ARO FG1, il contratto in oggetto si riterrà risolto senza alcuna pretesa da parte di ASE S.p.A.

Le eventuali disposizioni contrattuali superate dalla legislazione sopravvenuta non sono applicabili.

#### Art. 4 - Spese di registrazione

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente contratto sono a carico dell'A.S.E. S.p.A.

Il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 ed in misura fissa, solo in caso d'uso.

L'imposta di bollo è assolta mediante apposizione di n.4 contrassegni telematici, sostitutivi della marca da bollo di Euro 16,00, sulle due copie analogiche di cui una conservata agli atti dell'Ufficio Contratti del Comune e l'altra rilasciata all'A.S.E. S.p.A.

La copia analogica depositata all'Ufficio Contratti riporta i seguenti due numeri identificativi: n. .... e n. .... del .....

La copia analogica rilasciata all'A.S.E. S.p.A. riporta i seguenti due numeri identificativi: n. .... e n. .... del .....

Letto confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Manfredonia – il Dirigente del 6° Settore - Ing. Antonello Antonicelli - firmato digitalmente

Per l'Azienda Servizi Ecologici S.p.A. – l'Amministratore Unico e legale rappresentante – Dott. Fabio Diomede- firmato digitalmente

